



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

36 - 2025 - 14 - 97

LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2025, N. 14

Disposizioni in materia di graduatorie

## Art. 1

### Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle seguenti graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami:

- a) bandito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale Sardegna (ARPAS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre dirigenti ambientali chimici/biologi, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 647/2022 del 6 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022 sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna;
- b) banditi dall'Azienda regionale della salute (ARES) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
  - 1) due dirigenti ingegneri informatici, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile selezione del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) ARES n. 1847 del 22 giugno 2023;
  - 2) dieci unità dell'area professionisti della salute e funzionari, profilo ostetrica, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Dirigente ricerca e selezione del personale per le aziende del SSR n. 1509 del 22 maggio 2023.

## Art. 2

Integrazione all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2023 in materia di termini di efficacia delle graduatorie

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il termine di efficacia di tre anni dalla data di pubblicazione si applica anche alle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020."

## Art. 3

### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).